

STATUTO

NUOVA PROMOZIONE UMANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ERCHIE BR VIA DANTE ALIGHIERI
38

Numero REA: BR - 122771

Codice fiscale: 02127990741

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-03-2006 - Statuto completo	2
--	---

Art. 10 - Sono Organi della Cooperativa:

- l'assemblea dei soci;
- l'Amministratore Unico;
- il Collegio dei Sindaci, se nominato.

La Cooperativa è amministrata da un Amministratore Unico che è nominato nella persona del Signor FELLA Giuseppe, che qui presente accetta, il quale dura in carica per i primi tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. All'amministratore spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 11 - La Cooperativa è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative in vigore regolanti la materia, anche da quelle contenute nel presente Atto e nelle norme di funzionamento che, previa lettura datane da me Notaio alle parti, si allegano al presente Atto sotto la lettera "A".

Art. 12 - Tutti coloro che ricoprono cariche sociali dichiarano, sotto la loro personale responsabilità, di non ricorrere a loro carico, cause di ineleggibilità, e di non trovarsi nelle condizioni di interdetti, inabilitati o falliti, nè condannati a pene che importino la interdizione anche temporanea, da pubblici Uffici o da Uffici Direttivi.

Art. 13 - Tutte le spese del presente Atto sue conseguenti e dipendenti sono a carico esclusivo della Società, che ammontano a Euro Milleduecento/00 (Euro 1.200,00).

E richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente Atto del quale ho dato lettura ai comparenti i quali, a mia interpellanza, lo approvano e lo dichiarano conforme alle loro volontà, sottoscrivendolo qui in calce e nel margine dei fogli intermedi, con me Notaio, come per legge. Dattiloscritto da persona di mia fiducia, il presente Atto consta di tre fogli di cui scritte dieci pagine per intero e sin qui della presente. f.to FELLA Giuseppe, f.to CAPOGROSSO Maria, f.to LAPORTA Mario, f.to Notaio Michele ERRICO segue sigillo

NORME DI FUNZIONAMENTO

Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto, normativa applicabile

Art. 1 - Denominazione

La cooperativa (a mutualità prevalente) è denominata "NUOVA PROMOZIONE UMANA Società Cooperativa Sociale".

Art. 2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Erchie.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri comuni nonchè l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, istituire succursali, agenzie, filiali e sedi operative.

Art. 3 - Durata

La cooperativa ha durata sino a tutto il 31 Dicembre 2050.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

La cooperativa non ha scopo di lucro ma si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1 n. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa inoltre è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La cooperativa ha lo scopo mutualistico di ricercare e garantire occasioni ed opportunità di lavoro per i propri soci alle migliori condizioni di mercato nell'ambito delle attività suddette.

Per il raggiungimento di tale scopo, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore ma anche non

distinto rapporto mutualistico di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque il raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa svolge la propria attività senza fini di speculazione privata ed intende far partecipare chiunque ne abbia i requisiti e sia interessato ai benefici della mutualità.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

Art. 5 - Oggetto sociale

Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalla normativa, la cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifestati dai soci, si propone come oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi:

- attività di raccolta di indumenti ed abiti usati, materiale tessile, biancheria, scarpe ed accessori di abbigliamento usati, selezione del materiale raccolto, lavorazione e rivendita, disinfezione e pulizia;
- attività di raccolta di materiali ed oggetti usati di diversa natura;
- servizi polivalenti alla collettività riferiti in particolare a lavanderie, manutenzioni, pulizie, trasporti, parcheggi, e servizi similari o complementari a questi;
- produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale ottenuta in appositi centri di lavoro sia di carattere artigianale che non;
- erogazione di servizi a privati, imprese ed enti pubblici, quali comuni, province e regioni;
- gestione di pubblici servizi, imprese turistiche, conduzione di aziende commerciali in genere;
- conduzione di aziende agricole e forestali nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, attività di coltivazione in serra, compresa la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette;
- gestione di aziende agrituristiche, di alberghi, ristoranti, hotels e complessi residenziali, mense pubbliche, villaggi turistici, parchi attrezzati, stabilimenti balneari e lacustri, piscine, complessi termali, rifugi ed impianti montani;
- trasporti scuolabus, trasporti in conto proprio ed in conto terzi di persone e cose;
- lavori edili di qualsiasi genere;
- gestione di impianti sportivi, di teatri, di cinematografi, di biblioteche e sale di ogni tipo;
- censimento, aggiornamento catastale, recupero e manutenzione di patrimoni mobiliari ed immobiliari pubblici e privati;
- scoperta, catalogazione, restauro e custodia di beni storici, artistici e culturali;
- pulizia e manutenzione di strade, giardini ed altre aree e strutture pubbliche, nonché di uffici ed altri locali pubblici e privati;
- creazione e manutenzione di impianti di verde pubblico attrezzato;
- manutenzione di impianti pubblici e privati;
- progettazione, costruzione e gestione di impianti di trasformazione dei prodotti della terra e del mare;
- attività di produzione attraverso lo sfruttamento di brevetti elaborati dalla stessa cooperativa ovvero acquistati sul mercato;
- fornitura di servizi integrativi alla produzione, organizzazione servizio lettura gas ed elettricità, gestione della fatturazione e bollettazione dei servizi inerenti la fornitura del gas metano, riscossione delle imposte comunali sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, delle tasse per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, compresa la pubblica affissione, gestione

e consulenza assicurativa, facchinaggi vari, vendita fiori e piante; segnaletica stradale orizzontale e verticale, gestione parcheggi ed autorimesse; gestione servizi vari all'interno dei cimiteri; servizio lavanderia, stireria e tintoria reso sia ad enti pubblici che a soggetti privati; servizi di vigilanza e portineria; derattizzazione e disinfezione; raccolta e commercializzazione di scarti differenziati; istituzione ricoveri per animali domestici, servizi trasporto merci varie urbano e nazionale.

Tale attività verrà svolta secondo principi di mutualità prevalente così come definiti dall'art. 2512 del Codice civile, potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci. La cooperativa, inoltre, potrà partecipare a gare di appalto, sia pubbliche che private, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque connesse o accessorie all'attività sociale, contrarre mutui, chiedere affidamenti bancari ed operare con banche ed istituti di credito, svolgere qualunque attività connessa, affine o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti, negozi giuridici e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato, così come determinato al precedente art. 4. L'organo amministrativo documenterà la condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella nota integrativa al bilancio di esercizio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'art. 2513 del Codice civile. La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. La Società Cooperativa potrà accedere ad ogni contributo ed agevolazioni consentiti dalle leggi nazionali, regionali e comunitarie, nonché di quelli in materia di cooperazione. Inoltre, con delibera del consiglio di amministrazione, potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione. Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, previa delibera da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 6 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque potrà avvalersi della collaborazione di tecnici esterni e di maestranze che non siano necessariamente soci della Società Cooperativa.

Art. 7 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

SOCI

Art. 8 - Soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Può essere compreso tra tre ed otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci lavoratori svantaggiati, così come definiti della L. 381/1991;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della L. 381/91.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa. Non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio dell'attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa o partecipano a società che secondo la valutazione dell'organo amministrativo si trovino per l'attività svolta in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società.

Art. 9 - Soci Lavoratori

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Possono essere soci lavoratori le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato o intendano maturare esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dalla Assemblea dei soci.

Art. 9 bis - Soci appartenenti alla Categoria Speciale

In ragione dell'interesse alla loro formazione o inserimento nell'impresa, i nuovi soci potranno essere ammessi in una speciale categoria di soci cooperatori detta "Soci speciali".

L'appartenenza del socio a detta categoria comporta i seguenti diritti:

- il diritto sotto la guida del socio ordinario prefissato di formarsi professionalmente attraverso la partecipazione attiva all'attività stessa della cooperativa;
- il diritto a percepire un minimo di compenso per il lavoro svolto, regolato dai contratti in essere con la cooperativa o di qualsiasi altra natura previsti dalla legge in materia di lavoro e

cooperative;

ed i seguenti obblighi:

- il dovere di seguire gli insegnamenti impartiti loro, al fine di poter concorrere professionalmente al raggiungimento degli scopi sociali ed economici della cooperativa;
- il dovere di rispettare le varie delibere emanate dagli organi sociali;
- il dovere di rispettare i vari regolamenti interni quando verranno approvati e le disposizioni del presente Statuto.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

- coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, terrà in considerazione quanto verrà previsto dal regolamento interno al momento della sua stesura da parte degli amministratori e approvato dall'assemblea, stabilendo almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 10% per cento di quello previsto per i soci ordinari.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 17 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento ove è presente e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 12 dello statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento se previsto, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 17.

Art. 10 - Soci lavoratori svantaggiati

Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91. Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Art. 11 - Soci volontari

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero

complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Art. 12 - Procedura di ammissione

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ovvero con delibera dell'organo amministrativo, e comunque dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio e cittadinanza;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, nonché la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i Regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 41 e seguenti del presente statuto.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa, e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi ed ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
- della documentazione ad essa allegata;
- di ogni altra informazione comunque acquisita;
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale se non appositamente convocata delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 13 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

Art. 14 - Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio.

Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 15 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro soci

l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al Collegio arbitrale.

In alternativa all'autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio.

Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Scioglimento del rapporto sociale

Art. 16 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, e negli altri casi previsti dalle peresenti norme di funzionamento, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, L'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 41 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il

recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Il recesso non può essere parziale.

Art. 17 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore può aver luogo oltre che nei casi previsti dalla legge anche nei seguenti casi:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
 - 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti e dal rapporto mutualistico;
 - 3) qualora non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione nonché in caso di esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio dell'attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
 - 4) qualora in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società cooperativa, oppure fomenti dissidi o disordini tra i soci;
 - 5) qualora senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società Cooperativa;
 - 6) qualora venga dichiarato interdetto, inabilitato, condannato ad una pena che comporti la sua interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, o dichiarato fallito;
 - 7) qualora non abbia raggiunto la formazione professionale necessaria al perseguimento degli scopi sociali ed economici della cooperativa.
 - 8) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;
 - 9) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.
- L'esclusione è deliberata dagli amministratori previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 giorni dalla comunicazione, può opporre opposizione davanti al collegio arbitrale. Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 18 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Gli eredi e i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 12. In quest'ultima ipotesi, nel caso di più eredi o legatari stessi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti, o non intendano esercitare il diritto di subingresso, si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 19.

Art. 19 - liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende:

- il valore nominale della quota interamente liberata, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare una dilazione nel pagamento, in più rate ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art. 20 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro la data di un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabile gli eredi del socio defunto.

Art. 21 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato

richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

Patrimonio e mutualità

Art. 22 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale variabile e formato:

- dai conferimenti dei soci;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di gestione di cui all'art. 26 da altre sopravvenienze, e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo;

d) dalla eventuale riserva straordinaria;

e) da ogni altro fondo e accantonamento costituito dalle decisioni dei soci a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri e/o previsti per legge.

Art. 23 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio

sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 24 - Capitale sociale

Il capitale è variabile suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 25 Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio e della nota integrativa in base ai principi ed alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio ove previsto e se non rientra nelle condizioni previste nell'articolo 2435-bis del codice civile, è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società; ove sussistono i presupposti per la compilazione del bilancio in forma abbreviata gli amministratori, debbono inserire nella nota integrativa i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico come previsto dall'articolo 2545 del codice civile.

Se prevista nella presente relazione di gestione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente.

Art. 26 Utili

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) una eventuale quota, quale dividendo ai soci nella misura mai superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo e ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;
- c) una quota pari al 3% (tre per cento) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59, e comunque nella misura e con le modalità previste dalla legge medesima;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59;
- e) alla riserva straordinaria;
- f) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- g) alle altre riserve statutarie e volontarie.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Le riserve non sono distribuibili o ripartibili tra soci durante l'esistenza della Società cooperativa.

Art. 27 Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti

in materia, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci operatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci operatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti, se previsti, negli appositi regolamenti interni, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del capitale sociale.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Art. 28 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti privi di diritti di amministrazione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative e articolo 2526 sempre del codice civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea e rispettando quanto previsto nell'articolo 2514, 1° comma lettera b), sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto e all'articolo 2514 del codice civile 1° comma lettera "b" per i fini mutualistici.

Decisioni dei soci - Assemblea

Art. 29 - Modalità di assunzione delle decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo 31.

Art. 30 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alla lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per

iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 31 - Assemblea e costituzione e quorum deliberativi

Con riferimento alla materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 29 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dalle presenti norme di funzionamento, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli

oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 32 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 33 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 34 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Amministrazione

Art. 35 - Amministratori

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da 2 (due) a 5 (cinque) membri, su decisione dei soci in sede di nomina. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelto tra i soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Essi possono essere rieletti.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito enunciati per il consiglio di amministrazione si intendono assorbiti in capo all'amministratore unico se nominato in luogo del consiglio di amministrazione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 36 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisori se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti anche verbalmente con i mezzi celeri telegrafici di uso corrente nonché a mezzo fax, in modo che i consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano almeno informati un

giorno prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri della gestione della Società Cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2475, comma 5, del codice civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Esso può deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale eccezione fatta per quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di un ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società, l'adesione della Società Cooperativa a consorzi di cooperative o di organismi federativi e consortili la cui azione possa tornare utile alla Società Cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la Società Cooperativa e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

L'organo amministrativo può nominare il direttore e comitato tecnici anche estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

ART. 37 - Rappresentanza legale

La firma e la rappresentanza sociale spettano al presidente o al vice presidente dell'organo amministrativo, ovvero se previsto all'amministratore unico, i quali possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea. Possono, con la sola loro firma rilasciare liberatorie, quietanze ad enti pubblici. Possono pure rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla suprema corte di cassazione, nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della società avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.

ART. 38 - Controllo dei soci

I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per

la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 39 - Organi

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

ART. 40 - Funzioni

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

Il collegio sindacale sarà costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale dovrà vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci potranno in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Potranno scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile. L'organo amministrativo potrà, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale eserciterà anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

I sindaci relazioneranno, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

ART. 41 - Clausola Arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 42, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti;
- d) tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società e i soci, o tra i soci.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 42 - Arbitri e Procedimento

Gli Arbitri sono in numero di tre.

Gli Arbitri sono scelti tra avvocati e sono nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brindisi.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 43 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Scioglimento

ART. 44 - Scioglimento

Le cause di scioglimento della cooperativa sono previste negli articoli 2545 duodecies e 2545 septiesdecies del c.c..

Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, compensi e criteri di liquidazione.

La società potrà in qualunque momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il

capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in ottemperanza al disposto dell'articolo 2514 lettera d) del c.c..

ART. 45 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 Gennaio 1992, n. 59.

Art. 46 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 47 - Rinvio

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", e della legge n. 381/91, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società e i rapporti tra società e soci possono essere disciplinati da Regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea.

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

f.to FELLA Giuseppe, f.to CAPOGROSSO Maria, f.to LAPORTA Mario, f.to Notaio Michele ERRICO segue sigillo

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3 D.P.R. 445/2000, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE